



(Allegato B)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

sulle modifiche allo statuto di Navicelli di Pisa S.r.l.

Premessa

Il Comune di Pisa detiene l'intero capitale sociale di nominali € 157.003,84 della Navicelli di Pisa S.r.l., società avente sede in Pisa, iscritta al Registro delle imprese di Pisa, codice fiscale 00771600509.

Con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 il Comune di Pisa ha approvato il mantenimento della partecipazione nella Società ai sensi dell'art. 3, commi 27-28, della Legge 244/2007, in quanto *"società strumentale in house sulla quale il Comune esercita il controllo analogo"* ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006.

La decisione è stata confermata con il Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvato con Delibera del C.C. n. 40 del 26.10.2017, e con i successivi Piani annuali ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, approvati con Delibere del C.C. n. 58 del 22.12.2018, n. 45 del 21.11.2019 e n. 46 del 30.11.2020.

Con Deliberazione del C.C. n. 33 del 27.07.2017 è stato approvato lo schema del vigente Statuto della Società, redatto in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016 relativamente alle società *in house* dedicate allo svolgimento di attività e funzioni strumentali per le pubbliche amministrazioni socie; lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 09.02.2018.

L'Assemblea dei soci svoltasi il 29.09.2018 ha approvato il recesso della Camera di Commercio di Pisa e della Provincia di Pisa, per cui il Comune di Pisa è rimasto l'unico socio.

Il Comune di Pisa, con riferimento alla Navicelli di Pisa S.r.l., risulta aver effettuato gli adempimenti per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); la richiesta di iscrizione è stata acquisita dall'ANAC con prot. n. 18697 del 05.03.2020 ma non risulta ancora evasa.

Le modifiche statutarie proposte

In attuazione degli obiettivi del P.E.G. 2021 approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 70 del 15.04.2021 e delle ulteriori indicazioni dell'Amministrazione comunale, le modifiche statutarie oggetto dell'odierna proposta riguardano essenzialmente:

- a) l'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo collegiale ed il conseguente adeguamento delle disposizioni statutarie collegate;
- b) la ridefinizione dell'oggetto sociale in modo da integrare le attività che possono essere affidate alla Società nell'ambito della gestione della navigazione interna e delle vie d'acqua.

Per quanto riguarda il punto a), i commi 2 e 3 dell'art.11 del D.Lgs. 175/2016, recitano:

"2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri [...]. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."



Si precisa che “la struttura di cui all'articolo 15” è l'ufficio del Ministero dell'Economia e delle finanze competente in materia di controllo e monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016.

Lo Statuto è dunque integrato sulla base di quanto previsto dalla norma sopra riportata. In proposito, la presente modifica statutaria si limita a prevedere, in alternativa alla nomina di un amministratore unico, la possibilità di nomina di un organo amministrativo collegiale al ricorrere delle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 11 del D.Lgs. 175/2016, fermo restando che la scelta di una o dell'altra opzione e la valutazione dei relativi presupposti compete all'Assemblea dei soci e quindi, nel caso specifico, dato che la Società è a socio unico, al legale rappresentante del Comune di Pisa costituito in sede assembleare.

Per quanto riguarda i compensi dell'organo amministrativo, si ricorda che l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti, per le società controllate dagli enti locali, “indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti [...]”.

Il comma 7 del medesimo articolo aggiunge che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, e successive modificazioni.

L'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, come in ultimo modificato dall'art. 28, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 175/2016, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”

Pertanto, nel caso specifico e fino all'emanazione del decreto di cui al citato comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, i compensi annui complessivamente spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione, qualora nominato in luogo dell'Amministratore unico, non potranno superare l'importo massimo di € 31.017,60, corrispondente all'80% dei compensi attribuiti nell'anno 2013 all'organo amministrativo.

Naturalmente lo Statuto è integrato e modificato in tutte quelle parti che già fanno riferimento all'Amministratore unico e sono aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 4-bis dell'articolo 17, i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 18 e gli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater, che riguardano la disciplina del Consiglio di amministrazione.

È altresì rivisto completamente il comma 6 dell'art. 18, che contiene l'elenco delle materie di esclusiva competenza dell'organo amministrativo che non possono essere oggetto di delega.

Per quanto riguarda l'oggetto sociale, questo è stato riveduto descrivendo più puntualmente le attività che la Società può svolgere, anche con riferimento ai compiti attribuiti dalla Regione Toscana al Comune di Pisa mediante la Legge regionale 16 febbraio 2016 n. 18, ovvero le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa–Livorno (“Canale dei Navicelli”), per il tratto ricadente nel territorio comunale, e sul tratto del fiume Arno dalla città alla foce. È inserita la gestione e la manutenzione dell'Incile nonché, così come già previsto dal contratto di servizio del 2011, la concessione, nel rispetto delle norme vigenti, delle aree portuali e degli altri beni demaniali. Relativamente alla concessione delle aree e dei beni di cui sopra, la Società deve curare l'istruttoria delle pratiche, predisporre e adottare gli atti occorrenti, vigilare sull'osservanza da parte dei concessionari delle disposizioni regolanti i rapporti concessori, contestare gli eventuali inadempimenti, provvedere alla riscossione dei canoni. Sono inoltre inserite ulteriori attività connesse e complementari a quelle già previste, in tema di sostegno allo sviluppo della nautica e di promozione del turismo fluviale e naturalistico nelle aree in gestione.

Le integrazioni dell'oggetto sociale sono funzionali all'affidamento del nuovo contratto di servizio.

Come si può apprezzare, la natura e la portata delle modifiche che riguardano le clausole dell'oggetto sociale non sono tali da consentire un rilevante cambiamento dell'attività della Società, destinata a proseguire in continuità con le funzioni principali già svolte per il Comune di Pisa nel corso degli anni; non ricorre pertanto la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 175/2016. Tuttavia, si evidenzia che:



- la Società è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in ultimo con Deliberazione del C.C. n. 46 del 30.11.2020 di approvazione del Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette dell'anno 2020;
- le modifiche che riguardano l'oggetto sociale sono finalizzate a precisarne i contenuti e ad ampliarlo con l'introduzione di attività omogenee, complementari ed integrative di quelle previste dallo statuto vigente e/o già affidate con il contratto di servizio del 2011, oltre che da prevedere con il nuovo contratto di servizio, in modo da costituire i presupposti per la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della gestione aziendale anche attraverso un adeguato dimensionamento delle attività affidate ed il correlato conseguimento di economie di scala e di processo. La scelta, per come declinata a livello statutario, appare dunque compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Pisa, 29 aprile 2021

Il Responsabile Ufficio partecipazioni
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Dott. Claudio Sassetti